



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Prot. n. 1508 / 41. 5686. del

Foggia, 29/09/2022

**Ai Magistrati Professionali e Onorari**

**Dirigente Amministrativo**

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di  
Foggia**

**Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di  
Foggia**

**Camera di Commercio di Foggia**

**Oggetto:** Composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 6 ss. l. 27.1.2012, n. 3) – Domanda giudiziaria – Modalità di presentazione dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 12.1.2019, n. 14 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) – Attività degli OCC (organismi di composizione delle crisi) costituiti nel circondario del Tribunale competente.

Si trasmette Decreto n. 104/2022.

Cordiali saluti

**IL DIRETTORE**  
**Dr.ssa Lucia LONGO**



## TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 104/2022

**OGGETTO:** Composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 6 ss. l. 27.1.2012, n. 3) – Domanda giudiziaria – Modalità di presentazione dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 12.1.2019, n. 14 (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) – Attività degli OCC (organismi di composizione delle crisi) costituiti nel circondario del Tribunale competente

### Il Presidente

letta la nota 21.9.2022 a firma del Presidente della Terza Sezione Civile, Dott.ssa Rosella A. Modarelli, che segnala la non corrispondenza al rito e, quindi, il rigetto delle domande presentate dopo il 15.7.2022 per la nomina, *ex art. 15, 9° co., l. n. 3 del 2012*, ai fini della composizione delle crisi da sovraindebitamento, di Professionisti, Società fra Professionisti o Notai;

considerato che tale orientamento, da un lato, proviene dal Giudice cui è delegata per tabella la funzione presidenziale in oggetto, dall’altro, risulta conforme al mutamento della disciplina apportato – con la decorrenza dianzi indicata (d.l. 30.4.2022, n. 36, convertito in l. 29.6.2022, n. 79) – dall’art. 68 d.lgs. n. 14 del 2019, secondo cui «la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente»;

che nel circondario del Tribunale di Foggia – per quanto consta – sono stati costituiti e operano due organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento: uno presso il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e uno presso la Camera di Commercio;

ritenuto, peraltro, che la perdurante competenza del Presidente del Tribunale o di «un Giudice da lui delegato» nel caso di mancanza o di non operatività di un OCC,

*Leutile*

ancorchè residuale, suggerisce di non modificare la disposizione tabellare sopra menzionata;

## SEGNALA

l'innovazione procedimentale e l'orientamento attuativo in oggetto, concernenti le attuali modalità di presentazione – per il tramite di «un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente» – delle domande giudiziarie finalizzate alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Si comunichi ai Magistrati Professionali e Onorari, al Dirigente Amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Foggia, alla Camera di Commercio di Foggia, nonché mediante inserimento, per estratto, nel sito internet dell'Ufficio.

Foggia, 29 settembre 2022

IL PRESIDENTE

Dott. Sebastiano L. Gentile

*Sebastiano L. Gentile*



IL DIRETTORE  
Dr.ssa Lucia LONGO